

Osservazioni dell'Autorità

Per quanto riguarda il regime autorizzatorio, si evidenzia che per i servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica il decreto legislativo n. 44/2010 prevede il regime di autorizzazione; pertanto non è accoglibile la proposta di estendere il regime dell'autorizzazione generale anche ai servizi lineari. Tuttavia al fine di semplificare quanto più possibile il regime autorizzatorio, l'Autorità ritiene di prevedere il ricorso all'istituto del silenzio-assenso attraverso il tacito accoglimento della domanda, così come consentito dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, senza l'espreso rilascio del titolo abilitativo. Ne consegue che i soggetti che presentano la domanda si intendono autorizzati decorsi 30 giorni, fatta salva la possibilità per l'Autorità di opporre un diniego con provvedimento espresso, nel caso di carenza dei requisiti.

In accoglimento delle osservazioni presentate si è provveduto all'inclusione, nel novero dei soggetti da autorizzare, delle persone fisiche che, ai fini di una effettiva rintracciabilità, sono tenuti all'iscrizione al Registro delle Imprese in qualità di impresa individuale. Tale specificazione appare altresì funzionale alla distinzione tra soggetti che esercitano un servizio di media audiovisivo nell'ambito di un'attività precipuamente economica e soggetti che, non esercitando attività precipuamente economiche, non ricadono nell'ambito di applicazione del Regolamento.

Per quanto, invece, concerne le fondazioni e le associazioni, anche non riconosciute, l'Autorità non ritiene accoglibile la proposta di eliminazione di detti soggetti dall'ambito di applicazione, in quanto rappresentativi di un universo già riconosciuto nella regolamentazione della radiodiffusione terrestre con la previsione delle emittenti comunitarie; ai fini di trasparenza e tracciabilità, si è prevista, per tali soggetti, l'espressa indicazione del numero di partita IVA.

Sul profilo afferente il registro degli operatori di comunicazione, è stato specificato a fini di semplificazione che sono tenuti ad effettuare l'iscrizione e le successive comunicazioni solo i soggetti non ancora iscritti al registro. A fini di maggiore trasparenza rispetto agli obblighi comunitari in materia di individuazione della giurisdizione, si è ritenuto altresì di prevedere la tenuta di un elenco dei soggetti autorizzati e la sua pubblicazione sul sito web dell'Autorità conformemente a quanto già accade per le autorizzazioni satellitari.

In merito ai requisiti di autorizzazione l'Autorità ha inoltre ritenuto di dover riportare espressamente quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del Testo unico, in base al quale l'autorizzazione non può essere rilasciata a società che non abbiano per oggetto sociale l'esercizio dell'attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione ed allo spettacolo, e alle amministrazioni pubbliche, agli enti pubblici, anche economici, alle società a prevalente partecipazione pubblica, alle aziende ed agli istituti di credito, fatto salvo quanto previsto per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo.

Per quanto riguarda la documentazione da presentare per ottenere l'autorizzazione,

